SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 aprile 1999, n. **121.**

Regolamento recante norme per la determinazione della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a dodici tonnellate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, secondo il quale le tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate, invece che alla portata, al peso complessivo a pieno carico, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore, la quale ultima, se pneumatica o di tipo equivalente, comporta una riduzione della tassa del 20 per cento;

Visto l'articolo 4 del citato decreto che, per gli autoveicoli sopraindicati, stabilisce sette classi in base alla portata in modo da garantire per l'anno 1998 l'invarianza del gettito riscosso nel 1997, per gli autoveicoli inclusi nelle predette classi;

Visto il successivo articolo 7 il quale prevede che per le regioni a statuto speciale, gli importi di tassa siano stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, osservando le prescrizioni del precitato articolo 4, facendo comunque in modo, che le tasse così determinate, non risultino inferiori all'importo minimo indicato in ecu nella tabella *A* annessa al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43;

Considerato che anche per le regioni a statuto ordinario occorre determinare le tasse in questione;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, secondo il quale, quando la somma degli importi della tassa dovuta per i singoli componenti risulta inferiore agli importi minimi indicati in ecu nella tabella *B* annessa al citato decreto, per la circolazione dei complessi (autotreni e autoarticolati), è dovuta l'integrazione della tassa sino a detti importi, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il successivo articolo 8, il quale prevede che il valore dell'ecu, per la conversione in valuta nazionale degli importi indicati nelle tabelle *A* e *B* annesse al ripetuto decreto legislativo è quello relativo al primo giorno lavorativo di ottobre di ciascun anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, e che il valore pubblicato nella Gazzetta in questione del 2 ottobre 1997, da valere per l'anno 1998, è di lire 1927,96;

Atteso: che per la determinazione degli importi indicati nelle sottoriportate tabelle sono stati presi in considerazione i tariffari relativi alla portata in vigore in ciascuna regione, ai fini della collocazione dei veicoli nelle fasce di portata previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43; che gli importi ottenuti per ciascuna fascia sono stati poi confrontati con quelli minimi previsti dalla tabella *A* del predetto decreto legislativo, previa conversione in lire degli importi della stessa tabella stabiliti in ecu; che è stato assunto come importo tariffario quello maggiore tra i due, con gli aggiustamenti richiesti, al fine di garantire l'invarianza di gettito rispetto al 1997, come previsto dagli articoli 4 e 7 del citato decreto legislativo n. 43 del 1997; che gli importi come innanzi ottenuti sono ridotti del 20% per i veicoli muniti di sospensioni pneumatiche o equivalenti; che per i complessi la tassazione è stabilita convertendo in lire gli importi della tabella *B* annessa allo stesso decreto legislativo n. 43 del 1997;

Visto l'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data la facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione, n. 3-8552 del 5 marzo 1999, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Tariffe applicabili agli autoveicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiori a 12 tonnellate.

1. Le tasse automobilistiche per i veicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione per l'asse motore.

2. L'importo per gli autocarri è quello risultante dalla tabella *A* allegata al presente decreto ed è distinto per gruppi tariffari secondo la regione nella quale l'autocarro è immatricolato.

3. Per i complessi gli importi sono quelli risultanti dalla tabella *B*, unici per tutto il territorio nazionale. L'integrazione di tassa prevista per la circolazione dei complessi è dovuta quando la somma delle tasse corrisposte per i singoli componenti risulta inferiore a quella stabilita per il complesso dalla tabella *B*. L'integrazione deve essere corrisposta per un periodo minimo di quattro mesi decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento dell'integrazione. Continua ad applicarsi l'articolo 5, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

4. La tassa è ridotta del 20 per cento per gli autoveicoli per il trasporto di cose di cui al comma 1 muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.

Art. 2.

Modalità di pagamento

1. Per fruire, la prima volta, della riduzione di tassa prevista dal comma 4 dell'articolo precedente è necessario effettuare i pagamenti presso gli uffici postali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente di cui al decreto direttoriale 7 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999, ovvero presso gli altri soggetti abilitati alla riscossione, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998. La presenza delle sospensioni pneumatiche che danno diritto alla riduzione anzidetta è annotata sulla carta di circolazione medesima.

2. I pagamenti integrativi dovuti per i complessi sono effettuati prima della messa in circolazione dei medesimi, mediante versamento presso gli uffici postali utilizzando i bollettini di conto corrente previsti per il pagamento delle tasse automobilistiche per «ciclomotore, targa prova integrazioni autotreni autoarticolati», di cui al decreto direttoriale 7 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999, ovvero presso gli altri soggetti indicati al comma 1. Il versamento deve essere effettuato a favore della regione nella quale il veicolo è immatricolato. Sul modello di versamento va riportata la targa della motrice.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999.

4. La ricevuta del pagamento della tassa di circolazione dei complessi di cui al comma 2 va esibita agli organi preposti al controllo su strada.

5. Sono validi i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1998 presso gli uffici esattori dell'A.C.I. e i versamenti mediante conto corrente postale intestato all'A.C.I.

Art. 3.

Abrogazione

1. Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 aprile 1999

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 274

TABELLA *A*

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

GRUPPO TARIFFARIO 1
Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			462.000	577.000	39.691	49.570
2			19	21	23	25	514.000	643.000	44.158	55.241
3			21	23	25	27	568.000	710.000	48.797	60.997
4	15						638.000	798.000	54.811	68.557
5			23				727.000	909.000	62.457	78.093
6					27	29	816.000	1.020.000	70.103	87.629
7					29		1.040.000	1.300.000	89.347	111.684

GRUPPO TARIFFARIO 2
Regione Campania

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			380.000	475.000	32.646	40.808
2			19	21	23	25	424.000	530.000	36.426	45.533
3			21	23	25	27	468.000	585.000	40.206	50.258
4	15						526.000	658.000	45.189	56.529
5			23				636.000	795.000	54.639	68.299
6					27	29	673.000	841.000	57.818	72.251
7					29		989.000	1.236.000	84.966	106.186

GRUPPO TARIFFARIO 3
Regione Emilia-Romagna

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			457.000	571.000	39.261	49.055
2			19	21	23	25	510.000	637.000	43.814	54.725
3			21	23	25	27	562.000	702.000	48.282	60.309
4	15						632.000	790.000	54.296	67.869
5			23				720.000	900.000	61.856	77.320
6					27	29	808.000	1.010.000	69.416	86.770
7					29		937.000	1.171.000	80.498	100.601

GRUPPO TARIFFARIO 4
Regione Liguria

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			476.000	595.000	40.893	51.117
2			19	21	23	25	531.000	664.000	45.619	57.045
3			21	23	25	27	586.000	733.000	50.344	62.973
4	15						660.000	825.000	56.701	70.876
5			23				751.000	939.000	64.519	80.670
6					27	29	842.000	1.053.000	72.337	90.464
7					29		986.000	1.233.000	84.708	105.928

GRUPPO TARIFFARIO 5
Regione Molise

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			366.000	458.000	31.443	39.347
2			19	21	23	25	409.000	511.000	35.137	43.900
3			21	23	25	27	451.000	564.000	38.746	48.454
4	15						507.000	634.000	43.557	54.467
5			23				613.000	766.000	52.663	65.808
6					27	29	648.000	810.000	55.670	69.588
7					29		954.000	1.192.000	81.959	102.405

GRUPPO TARIFFARIO 6
Regioni: Puglia, Toscana

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			527.000	659.000	45.275	56.615
2			19	21	23	25	589.000	736.000	50.601	63.230
3			21	23	25	27	650.000	812.000	55.842	69.759
4	15						730.000	913.000	62.715	78.436
5			23				832.000	1.040.000	71.478	89.347
6					27	29	934.000	1.167.000	80.241	100.258
7					29		1.082.000	1.352.000	92.955	116.151

GRUPPO TARIFFARIO 7
Regione Umbria

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			482.000	603.000	41.409	51.804
2			19	21	23	25	538.000	673.000	46.220	57.818
3			21	23	25	27	594.000	742.000	51.031	63.746
4	15						667.000	834.000	57.302	71.649
5			23				761.000	951.000	65.378	81.701
6					27	29	853.000	1.066.000	73.282	91.581
7					29		994.000	1.242.000	85.395	106.701

GRUPPO TARIFFARIO 8
Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			317.000	396.000	27.234	34.021
2			19	21	23	25	354.000	442.000	30.412	37.973
3			21	23	25	27	390.000	488.000	33.505	41.924
4	15						463.000	579.000	39.777	49.742
5			23				583.000	729.000	50.086	62.629
6					27	29	611.000	764.000	52.491	65.636
7					29		906.000	1.133.000	77.835	97.337

TABELLA *B*

COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI
DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

Classe CEE	2+1 assi		2+2 assi		2+3 assi		3+2 assi		3+3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12		23	29							338.000	592.000	29.038	50.859
2			29	31					36	40	434.000	648.000	37.285	55.670
3			31	33			36	38			646.000	897.000	55.498	77.062
4					36	38			40		714.000	1.032.000	61.340	88.660
5							38	40			876.000	1.211.000	75.258	104.038
6			33		38						993.000	1.362.000	85.309	117.010
7							40				1.211.000	1.792.000	104.038	153.952

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, recante: «Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997.

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463:

«Art. 18. — Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 15, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53:

«Per i rimorchi e i semirimorchi di proprietà di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da più motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa *F)* annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463».

99G0183

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1999.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1999 concernente: «Determinazione della percentuale di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 1998».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1999, concernente la determinazione della percentuale di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 1998, registrato dalla Corte dei conti il 29 marzo 1999, registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 138;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 aprile 1999, ha deliberato l'esclusione dall'obiettivo di riduzione dei residui di stanziamento delle dotazioni relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione al perseguimento di interventi qualificanti ritenuti irrinunciabili per gli aspetti socio-economici e politici particolarmente rilevanti, in presenza di eventi eccezionali anche di carattere religioso e umanitario (Giubileo 2000, lotta alla droga, volontariato, emergenza e protezione civile, ecc.); nonché delle dotazioni disposte da provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi dell'anno, in relazione alla concreta impossibilità di utilizzo entro l'esercizio;

Considerata altresì l'opportunità di consentire, per particolari esigenze di talune amministrazioni, il superamento della percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento, con corrispondente compensazione a carico di altre amministrazioni, in modo da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di mantenere i residui di stanziamento per l'intero bilancio dello Stato entro tale percentuale;

Tenuto conto che da tali decisioni discende l'esigenza di riferire la percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento dell'esercizio 1998, nella misura del 70 per cento delle disponibilità teoricamente conservabili, globalmente all'intero bilancio dello Stato;

Delibera:

Il primo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1999, concernente la determinazione della percentuale di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 1998, è sostituito dal seguente:

«È stabilita nel 70 per cento, globalmente per l'intero bilancio dello Stato, la percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre 1998, con esclusione degli stanziamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quelli destinati alla cooperazione allo sviluppo, all'esecuzione di accordi internazionali e di quelli derivanti da provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi del 1998, secondo le indicazioni della direttiva del 16 gennaio 1998, recepite nel prospetto concernente lo schema di conservazione dei residui medesimi predisposto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 182

ALLEGATO

CONSERVAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO ALL' 1.1.1999

(al netto delle regolazioni contabili e del fondo da ripartire per le aree depresse)

(miliardi di lire)

MINISTERO	Esercizi pregressi (a)	Disponibilità competenza 1998 (b)	TOTALE (c=a+b)	% COMPOS.	richiesta Amministrazione	% conservazione	proposte di conservazione max 70% (nota a)	somme da eliminare min. 30% (nota a)
TESORO E BILANCIO	1.706,0	7.473,4	9.179,4	60,8	6.884,6	75%	6.425,6	2.753,8
FINANZE	179,2	311,0	490,2	3,2	438,5	89%	343,1	147,1
GRAZIA E GIUSTIZIA	31,8	168,6	200,4	1,3	200,4	100%	140,3	60,1
AFFARI ESTERI	5,9	3,5	9,4	0,1	9,4	100%	6,6	2,8
INTERNO	15,1	272,9	288,0	1,9	79,8	28%	79,8	208,2
LAVORI PUBBLICI	970,3	230,1	1.200,4	7,9	1.107,0	92%	840,3	360,1
TRASPORTI	219,3	789,8	1.009,1	6,7	970,2	96%	706,4	302,7
COMUNICAZIONI	9,1	8,7	17,8	0,1	15,6	88%	12,5	5,3
DIFESA	74,8	500,9	575,7	3,8	575,7	100%	403,0	172,7
POLITICHE AGRICOLE	52,4	245,8	298,2	2,0	298,2	100%	208,7	89,5
INDUSTRIA	330,9	582,7	913,6	6,0	886,3	97%	639,5	274,1
LAVORO	31,6	76,3	107,9	0,7	106,6	99%	75,5	32,4
COMMERCIO ESTERO	0,2	1,2	1,4	0,0	1,4	100%	1,0	0,4
SANITA'	2,0	2,2	4,2	0,0	4,2	100%	2,9	1,3
BENI E ATTIVITA' CULTUR	16,7	164,8	181,5	1,2	181,5	100%	127,1	54,5
AMBIENTE	10,0	194,3	204,3	1,4	204,3	100%	143,0	61,3
UNIVERSITA'	7,0	419,0	426,0	2,8	425,9	100%	298,2	127,8
TOTALE GENERALE	3.662,3	11.445,2	15.107,5	100,0	12.389,6	82%	10.453,5	4.654,1

Nota (a) : Con possibilità di variazioni compensative tra Amministrazioni

99A3522

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 23 novembre 1998.

Criteri e procedure per l'ammissione ai contributi previsti dalla legge n. 61/1998 in favore delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale nei territori delle regioni Marche ed Umbria interessati dal sisma del 26 settembre 1997.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi», nel quale è stabilito che le disposizioni in essa contenute sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche ed Umbria interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Visto l'art. 13, comma 4, della stessa legge n. 61/1998, nel quale è previsto che le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere dal Ministero dei trasporti e della navigazione contributi straordinari nel limite complessivo di 2 miliardi per l'anno 1998;

Ritenuto di dover stabilire, ai sensi del medesimo art. 13, comma 4, i criteri e le procedure ai fini della ripartizione dei contributi di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto che rientrino nelle condizioni indicate nelle premesse e che intendano beneficiare dei contributi straordinari di cui all'art. 13, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dovranno trasmettere, entro e non oltre venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - Direzione centrale II - Divisione 24, via G. Caraci n. 36 - 00157 Roma, formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda. L'istanza dovrà contenere:

1) il programma di esercizio vigente alla data del 26 settembre 1997;

2) le variazioni di percorso e i chilometri aggiuntivi rispetto all'esercizio ordinario;

3) le maggiori percorrenze effettuate sia direttamente dall'azienda che a mezzo terzi nel periodo 26 settembre 1997-28 febbraio 1998;

4) la quantificazione dei costi derivanti dalle maggiori percorrenze di cui al punto 3) calcolati:

per le percorrenze effettuate direttamente dall'azienda, sulla base del costo chilometrico medio relativo al 1997, rilevato dal bilancio riclassificato ai sensi della legge n. 18/1987 ed al netto dei costi straordinari;

per le percorrenze effettuate a mezzo terzi sulla base delle fatture emesse ed allegate in copia conforme all'originale;

5) la quantificazione dei minori introiti calcolati mediante la comparazione tra gli introiti conseguiti nel periodo 26 settembre 1997-28 febbraio 1998 e quelli del periodo 26 settembre 1996-28 febbraio 1997, risultanti dal registro dei corrispettivi ed al netto dell'I.V.A.

Unitamente all'istanza dovrà essere prodotta l'attestazione degli enti competenti delle variazioni dei programmi d'esercizio, delle conseguenti maggiori percorrenze effettuate sia direttamente dall'azienda che a mezzo terzi e del relativo costo chilometrico di cui al punto 4).

In proporzione ai danni economici risultanti dalle istanze precitate e nel limite complessivo di due miliardi, saranno ripartiti con successivo decreto dirigenziale, i contributi spettanti alle aziende aventi titolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1998

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1999
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 51

99A3488

DECRETO 16 aprile 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello elettrico tipo «REW 3.2» per zattere di salvataggio, fabbricato dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 38.1 e 48.2 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte 1 della risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 4 novembre 1998, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede in Termini Imerese (Palermo), presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello elettrico tipo «REW 3.2» per zattere di salvataggio;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio n. 98-DG-86-TA in data 28 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il verricello elettrico tipo «REW 3.2» per zattere di salvataggio, fabbricato dalla società Tecnimpianti S.p.a. sopracitata.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del verricello: «REW 3.2»;

carico di lavoro totale (CL=31.5 kN);

velocità massima di ammainata: (V=49 m/min.);

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalla regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle Regole 5 e 48.1 del cap. III della Convenzione sopracitata e della sez. 6 della parte II della Ris. IMO A. 689(17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A3489

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.T.A. Cooperativa trasporti Aprilia a r.l.», in Aprilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 27 febbraio 1998 effettuato nei confronti della «C.T.A. Cooperativa trasporti Aprilia s.c. a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), dal quale si evince lo stato di insolvenza della predetta società, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa del sodalizio;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.T.A. Cooperativa trasporti Aprilia a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), costituita in data 28 ottobre 1992, con atto del dott. Vincenzo Valente, notaio in Aprilia, omologato dal tribunale di Latina con decreto in data 18 novembre 1993, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Mauro Del Zotto Falascina, nato a Latina il 23 giugno 1960, ed ivi domiciliato in via Sezze, 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3476

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 1999.

Caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale addetto alle attività di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni immobili dello Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
DEL DEMANIO
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, con il quale viene disciplinata, tra l'altro, l'attività di vigilanza sul corretto uso dei beni immobili dello Stato;

Considerato che gli incaricati dell'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, possono accedere ai fondi ed alle proprietà dello Stato e dispongono tutti gli accertamenti che ritengono opportuni al fine di evitare usi impropri da parte di terzi non autorizzati o dagli stessi concessionari o locatari dei beni medesimi;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, che attribuisce le funzioni di polizia giudiziaria agli incaricati del servizio di vigilanza dei fabbricati e terreni demaniali di pertinenza dei canali demaniali;

Considerato che l'attività di vigilanza disciplinata dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, si affianca a quella prevista dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, per cui occorre integrare i documenti di riconoscimento a suo tempo rilasciati al personale addetto al servizio di vigilanza ed esercizio dei canali demaniali dello Stato, nonché dei fabbricati e terreni demaniali dei canali stessi;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che consente il rilascio di tessere per l'esercizio di funzioni speciali che restano valide esclusivamente per l'espletamento di dette funzioni, come nella fattispecie in esame;

Ritenuta la necessità di fornire il predetto personale di idonei documenti di riconoscimento in considerazione delle peculiarità delle funzioni svolte dagli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Al personale addetto alle attività di vigilanza sui beni immobili dello Stato, elencato nel decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 387, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento di ispettore demaniale avente le caratteristiche indicate nell'allegato al presente decreto.

Il personale munito delle predette tessere è ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, per il servizio di vigilanza dei fabbricati e terreni demaniali di pertinenza dei canali demaniali.

La validità della tessera è quinquennale, salva una minore durata in relazione a previste scadenze del rapporto di impiego o di servizio o di funzione.

Art. 2.

Sono annullati i documenti di riconoscimento a suo tempo rilasciati al personale indicato all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281.

Art. 3.

Le tessere di riconoscimento di cui all'art. 1 sono numerate a stampa e assoggettate al regime del rigoroso rendiconto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1999

Il direttore centrale: FAVALE

ALLEGATO

Il titolare della presente tessera è incaricato della vigilanza demaniale ai sensi del D.P.R. 13 luglio 1998 n. 367, degli articoli 823 e 829 del Codice Civile, dell'articolo 639*bis* del Codice Penale. È Ufficiale di Polizia Giudiziaria limitatamente allo svolgimento delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 15 ottobre 1969, n. 1281.

CHIUNQUE OSTACOLI
IL TITOLARE DELLA PRESENTE TESSERA
NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
SARÀ PERSEGUITO AI SENSI DI LEGGE

Validità: 5 anni dalla data del rilascio

Il Direttore Generale

I.P.Z.S. OFF. C.V. - ROMA

Colore: **VERDE**
Dimensioni: **CM. 10 x 6**
Colore stampa caratteri: **NERO**
Colore stampa logo: **QUADRICROMIA**

99A3471

DECRETO 26 marzo 1999.

Approvazione dello schema di convenzione tipo per l'affidamento delle attività di recupero, deposito, alienazione dei beni iscritti nei pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge del 13 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente al Ministero delle finanze di affidare in concessione la gestione dell'attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1992, n. 571, recante le norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, recante disposizioni correttive ed integrative del codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante norme relative allo smaltimento dei rifiuti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Viste le circolari del Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio n. 148/T del 10 agosto 1994 e n. 238/T del 12 settembre 1995;

Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio per assicurare l'efficienza del servizio relativo alla gestione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, oggetto di confisca amministrativa, e di contenerne i costi, ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dalle citate disposizioni normative, preferendo, per ragioni funzionali e organizzative l'affidamento dell'attività, per tutto il territorio nazionale, ad un unico concessionario;

Considerato che a tal fine è stato predisposto uno schema tipo di convenzione per l'affidamento in concessione della gestione dell'attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa;

Udito il parere n. 1289/97 del 23 dicembre 1998 reso dal Consiglio di Stato sullo schema tipo di convenzione, ai sensi della legge del 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 25, nell'adunanza della III sezione del 4 dicembre 1998;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Decreta:

È approvato l'allegato schema tipo di convenzione concernente l'affidamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, delle attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Schema tipo di convenzione tra il Ministero delle finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio ed il Concessionario per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997 n.30, delle attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa.

Rep. N.

Il giorno del mese di dell'anno in Roma, in una sala della Direzione Centrale del Demanio – Dipartimento del Territorio - Ministero delle finanze

TRA

- il Ministero delle finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio, codice fiscale 801932105882 in persona del dirigente
  domiciliato per la carica in Roma, via del Quirinale n. 30

E

- il Sig. , nato a il

che interviene in qualità ....Contraente..

....

....

PREMESSO

- che con decreto del .... è stato approvato lo schema tipo di Convenzione, onerosa per il Concessionario, diretta ad affidare le attività specificate nell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n.30, relative ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa;
- che con decreto ministeriale 23 dicembre 1992, sono state definite le organizzazioni dei Dipartimenti;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, n.287 sono stati regolamentati gli uffici ed il personale del Ministero delle finanze;
- che con decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, sono state razionalizzate le organizzazioni delle Amministrazioni pubbliche ed è stata revisionata la disciplina in materia di pubblico impiego;
- che il Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio - con circolari n.148/T del 10 agosto 1994 e n.238/T del 12 settembre 1995, ha impartito proprie disposizioni in conformità alla legge 24 novembre 1981, n.689, recante "modifiche al sistema penale", al decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1982, n.571, recante "norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, concernente modifiche al sistema penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il "nuovo codice della strada";
- che con il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237, e successive modificazioni, è stata disposta la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate e dal Dipartimento del Territorio con effetto dal 1° gennaio 1998;
- che il Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio, in applicazione delle norme recate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, ha individuato, tramite pubblico incanto, svoltosi il , giusta bando di gara pubblicato su , il Concessionario al quale affidare le attività di gestione specificate nell'oggetto della presente Convenzione;

- che il Consiglio di Stato - sez. III nell'adunanza del 4 dicembre 1998, si è pronunziato in ordine allo schema di Convenzione predisposto ai sensi dell'articolo 6 della citata legge del 28 febbraio 1997, n.30;
- che il Concessionario provvederà al versamento delle spese contrattuali e di registrazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge del 28 febbraio 1997, n. 30.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(oggetto della convenzione)

1. Quanto indicato in premessa, unitamente agli allegati e agli atti menzionati nella presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Il Ministero delle finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio, affida al Concessionario la gestione delle attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa, giacenti in tutti i depositi giudiziari del territorio nazionale.

3. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 2 è disciplinato, oltre che dalla presente Convenzione, dalle specifiche riportate nell'allegato A, come integrato dal documento tecnico predisposto dal Concessionario ai sensi del successivo articolo 2.

Articolo 2

(acquisizione e gestione informatica dei dati)

1. Il Concessionario gestisce tutte le pratiche relative a beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa, avvalendosi di un proprio sistema informatico ed a tal fine si impegna:

a) a provvedere all'acquisizione ed alla gestione informatica dei dati, previsti nell'allegato A, relativi ai beni mobili sottoposti a confisca definitiva;

b) contestualmente alla acquisizione dei dati relativi alla confisca definitiva del mezzo, a predisporre ed acquisire una scheda tecnico-descrittiva, con i contenuti di cui all'allegato A, che comprovi l'effettivo stato d'uso del bene al momento della consegna in custodia; i dati acquisiti sono resi consultabili, con le modalità di cui al successivo punto d), entro 30 giorni dalla messa a disposizione dei documenti da parte delle Direzioni Compartimentali;

c) ad acquisire d'intesa con le Direzioni Compartimentali del Territorio i dati, previsti nell'allegato A, relativi ai mezzi confiscati e giacenti in deposito alla data della sottoscrizione della presente Convenzione, ed a renderli consultabili entro 180 giorni dalla messa a disposizione dei documenti da parte delle Direzioni Compartimentali. Per tali beni il Concessionario non è tenuto alla predisposizione ed acquisizione della scheda tecnico descrittiva di cui al punto b);

d) a realizzare un proprio sistema informativo ed a mettere a disposizione, in via esclusiva, degli uffici provinciali, delle Direzioni Compartimentali del Dipartimento del Territorio e della Direzione Centrale del Demanio tutti i dati relativi ai beni mobili sottoposti a confisca definitiva su sito internet, opportunamente protetto in conformità alle misure previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;

e) ad addestrare il personale dell'Amministrazione che dovrà essere impiegato nell'utilizzo del sistema informatico realizzato nell'ambito della presente Convenzione, entro 30 giorni dall'attivazione dello stesso;

f) ad apportare le opportune modifiche "hardware" e "software" al sistema informativo oggetto del presente Atto al fine di consentire l'integrazione con l'analogo sistema informativo per la gestione dei veicoli sequestrati e confiscati che il Ministero dell'interno ha in via di realizzazione, in modo da permettere, in futuro, l'acquisizione direttamente dal predetto Dicastero delle informazioni inerenti i veicoli confiscati e la reciproca visibilità delle relative basi dati; la suddetta integrazione dovrà essere realizzata entro 120 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione;

g) a produrre, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, elaborazioni statistiche e/o informazioni analitiche sui dati acquisiti, anche su supporto informatico;

h) a realizzare le attività di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) in conformità ad un documento tecnico che dovrà predisporre sulla base delle macro funzioni, delle caratteristiche generali dei dati, dei flussi e dei collegamenti riportati nell'allegato A; l'Amministrazione si riserva di approvare il suddetto documento contenente le proposte e l'analisi tecnica sull'organizzazione e sui contenuti della base dati e sulle altre componenti applicative e di rete della realizzazione e di verificare inoltre la rispondenza di quanto realizzato a quanto approvato in via preventiva;

i) il Concessionario provvede a proprie spese ad apportare, non appena se ne manifesti l'esigenza normativa e funzionale, adeguamenti del "software" e "dell'hardware" entro i termini che di volta in volta saranno stabiliti dall'Amministrazione. Al termine della concessione, o in caso di revoca di essa, il Concessionario s'impegna inoltre a mettere a disposizione della Direzione Centrale del Demanio la base dati unitamente alle relative specifiche tecniche e a restituire il materiale documentale afferente i beni oggetto della concessione;

j) il Concessionario provvederà, contestualmente alla predisposizione della scheda tecnico descrittiva di cui al punto b), a comunicare alla Direzione Compartimentale del Territorio competente la disponibilità di veicoli rispondenti alle caratteristiche individuate e comunicate semestralmente dalla medesima, al fine della diretta utilizzazione dei veicoli da parte della Pubblica Amministrazione per i propri fini istituzionali; entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione l'Amministrazione dovrà far conoscere la propria volontà di acquisire i veicoli in essa riportati. Il Concessionario potrà procedere alla vendita o rottamazione di veicoli aventi valore storico e collezionistico, desumibile anche dalle riviste specializzate nel settore, solo dopo formale autorizzazione da parte della Direzione Compartimentale del Territorio competente;

k) per tutta la durata della concessione il Concessionario garantisce il servizio nei giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed è obbligato ad intervenire per il ripristino delle funzionalità e dei dati correnti entro 24 ore dalla chiamata, anche telefonica, dell'ufficio interessato;

l) Il Concessionario si impegna a non fornire a soggetti esterni all'Amministrazione finanziaria i dati contenuti nell'archivio telematico dal medesimo gestiti.

Articolo 3

(deposito beni confiscati)

1. Il Concessionario mette a disposizione uno o più centri di raccolta nelle aree di competenza di ogni Sezione Staccata del Demanio o Ufficio Unico del Territorio dove far confluire tutti i beni mobili per i quali è tenuto allo svolgimento delle attività della presente convenzione.

2. Il trasferimento dei beni confiscati, dal luogo in cui sono custoditi al momento del provvedimento definitivo di confisca ai centri di raccolta, avviene previo assenso della Direzione Compartimentale del Territorio competente espresso sulla base di certificazione comprovante l'idoneità del sito e sulla base dell'elenco descrittivo dei beni da trasferire.

3. I centri di raccolta debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) area adibita a depositeria con superficie congrua, non inferiore al contenimento di n.100 autoveicoli, idoneamente sistemati, opportunamente recintata fino ad una altezza di m.2,50, protetta ed illuminata da un'altezza non inferiore a m.5;
b) idoneità tecnica ai fini della prevenzione incendi;
c) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il danneggiamento, il furto e l'incendio;
d) capacità di prelievo e trasferimento dei veicoli in questione con propri mezzi muniti di polizza di rischio di esercizio;
e) dichiarazione se l'area è di proprietà, in affitto o in concessione con indicazione dell'ente proprietario;
f) relazione di un tecnico qualificato, iscritto all'albo professionale, corredata dalla planimetria in scala 1:1500 in cui viene evidenziato:
    1) destinazione dell'area ove è ubicata la depositeria, come risulta dal piano regolatore, con le vie di accesso e di esodo;
    2) esistenza di vincoli gravanti sull'area (paesaggistici, archeologici, idrici, ecc.) con indicazione dell'esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga;
    3) abusività o meno di eventuali manufatti esistenti sull'area adibita a deposito (in caso di abusività andranno indicati gli estremi della eventuale domanda di condono edilizio);

g) separazione netta dell'area (con idonea recinzione o altro) da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinato all'esercizio di altre attività;

h) caratteristiche della depositeria (area scoperta (mq.), area coperta (mq.), locale chiuso (mq.);

i) certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini della prevenzione incendi;

j) autorizzazione di agibilità rilasciata dal Comune;

k) attuazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Articolo 4

(vendita dei beni confiscati)

1. Il Concessionario effettua la vendita dei beni confiscati in nome e per conto dell'Amministrazione finanziaria, con l'intervento di un funzionario delegato dalla stessa, che ne accerta la regolarità.

2. L'alienazione può avvenire nelle forme del pubblico incanto, o della licitazione privata.

3. Fermo restando che la vendita deve avvenire sulla base di valutazioni ricavate dalle quotazioni di mercato desumibili da pubblicazioni specializzate e previo esperimento di adeguate forme di pubblicità, è facoltà del Concessionario procedere alla vendita dei beni mobili confiscati a lotti o singolarmente.

Articolo 5

(valutazione per la vendita)

1. Se alla data della vendita il valore del veicolo, in base alla media ponderale e comparata del valore riportato sulle riviste specializzate nel settore, risulta superiore a £. 10.000.000 (Euro 5149,25), il Concessionario richiede agli Uffici Tecnici Erariali competenti il parere di congruità sulla valutazione, che dovrà essere reso entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Se il

veicolo non è attualmente stimato si ritiene valida l'ultima quotazione, decurtata del 5% per ciascun anno antecedente.

2. Per le navi e gli aeromobili, il Concessionario, prima della vendita, chiede il parere di congruità agli Uffici Tecnici Erariali. Questi ultimi debbono esprimersi entro i successivi venti giorni. Trascorso tale periodo si intende confermato e congruo il prezzo base indicato dal Concessionario, risultante da perizia redatta a sua cura e spese.

Articolo 6
(procedure particolari di alienazione veicoli)

1. La vendita dei veicoli può avvenire per il ripristino in circolazione o, fatta eccezione per il caso previsto al successivo articolo 7, per la rottamazione.

2. Nel caso di vendita per ripristino in circolazione, il Concessionario prima della consegna del veicolo all'acquirente, da effettuarsi entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto di vendita e il pagamento del prezzo, deve prelevare le targhe, consegnarle al Pubblico Registro Automobilistico competente per la radiazione della targa del veicolo e richiedere all'acquirente, nei successivi trenta giorni, copia conforme della nuova iscrizione e nuova immatricolazione del veicolo.

3. L'acquirente, contemporaneamente alla consegna del veicolo, deposita copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile automobilistica con validità di almeno sei mesi.

4. L'acquirente che esercita l'attività di venditore di autoveicoli ritira dal centro di raccolta il veicolo, utilizzando la targa di prova autorizzata o un mezzo di autotrasporto; è inoltre esonerato dal pagamento delle spese di custodia, che rimangono a carico del Concessionario. Nel contratto sottoscritto tra il Concessionario e l'acquirente deve essere inserita la clausola con cui si prevede che nel caso l'acquirente non adempia nel termine, non inferiore a trenta giorni, prefissato dal Concessionario, al deposito dei documenti richiesti, il 30% del prezzo già versato è trattenuto dall'Amministrazione finanziaria a titolo di penale.

5. Nel caso di vendita per rottamazione alla valutazione del prezzo di vendita si applicano le disposizioni del precedente articolo 5, comma 2. L'avvenuta demolizione è attestata da documentazione rilasciata da soggetto giuridico abilitato a tale attività, come disposto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni; la suddetta

documentazione sarà trasmessa, a cura del Concessionario e a spese dell'acquirente, all'Amministrazione finanziaria ed al Pubblico Registro Automobilistico.

6. Il Concessionario trasmette trimestralmente all'Amministrazione finanziaria un elenco dei veicoli ripristinati in circolazione ed un elenco di quelli avviati a rottamazione, specificando l'importo ricavato.

Articolo 7
(rottamazione dei beni confiscati)

1. Il Concessionario si impegna ad acquistare tutti i beni sottoposti a confisca da avviare alla rottamazione giacenti presso i depositi. Tali beni saranno indicati dall'ufficio periferico del Dipartimento del Territorio competente. Per le navi e gli aeromobili suscettibili di rottamazione la valutazione è effettuata secondo le modalità di cui al precedente articolo 5 comma 2.

2. Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare a proprie spese:

a) il trasporto dei veicoli dal deposito in cui si trovano al luogo di rottamazione;

b) la rottamazione dei veicoli e lo smaltimento del materiale inquinante con il rilascio di relativa documentazione;

c) il pagamento all'Amministrazione finanziaria del valore del rottame secondo le quotazioni correnti di mercato per ciascun autoveicolo sulla base del listino della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

d) tutti gli adempimenti di legge concernenti la radiazione dei veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico.

3. il pagamento del corrispettivo, da effettuarsi mediante versamento, sul capitolo 2650, capo VII°, dello stato di previsione delle entrate del Ministero delle finanze – Dipartimento del Territorio, o quello corrispondente che sarà indicato dall'Amministrazione finanziaria, avviene con le seguenti modalità:

a) quanto al 50% del valore dei veicoli indicati nell'elenco fornito dall'ufficio, prima dell'inizio delle operazioni di ritiro;

b) quanto al conguaglio, entro il trentesimo giorno dall'inizio delle operazioni di ritiro con consuntivo verificato e confermato da un funzionario o delegato dell'ufficio del Territorio competente.

4. E' fatto divieto al Concessionario di esercitare attività di rivendita dei veicoli o di gestire centri di rottamazione o di avere partecipazioni in società di rivendita di autoveicoli e/o di centri di rottamazione, in qualsiasi forma diretta o indiretta. L'inosservanza del divieto è causa di revoca della concessione.

Articolo 8

(disposizioni particolari per la rottamazione dei veicoli)

1. Il prezzo di acquisto dei veicoli da avviare alla rottamazione è stabilito in base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri, elaborata dalla Camera di Commercio ed aggiornata mensilmente. A tal fine i veicoli sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) completi;

b) incompleti, cioè privi di motore o di ruote o di portiere o di altre parti rilevanti del veicolo;

c) bruciati;

d) veicoli a due o tre ruote;

e) roulottes ed altri veicoli non riciclabili.

2. Il peso dei veicoli, viene forfettariamente stabilito in:

a) Kg.700 per i veicoli completi;

b) Kg.500 per i veicoli incompleti;

c) Kg. 50 per i veicoli bruciati;

d) Kg. 50 per i veicoli a due o tre ruote targati, salvo eventuale migliore valutazione tecnica, se richiesta dal Concessionario;

e) Kg. 50 per i veicoli non riciclabili.

3. Il Concessionario si impegna ad effettuare la rottamazione esclusivamente presso i centri regolarmente abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti a tutela dall'inquinamento e degrado dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Concessionario è tenuto a trasmettere alla Direzione Compartimentale e al Pubblico Registro Automobilistico la documentazione attestante l'avvenuta demolizione, rilasciata dal soggetto che vi ha proceduto, nonché la richiesta di radiazione della targa inoltrata al competente Pubblico Registro Automobilistico. Detta documentazione deve essere trasmessa entro novanta

giorni dal ritiro del veicolo dal luogo di deposito. L'inosservanza dell'obbligo di trasmissione è motivo di revoca della concessione.

5. Il Concessionario, al fine di agevolare gli eventuali controlli, si obbliga ad osservare le modalità di segnalazione dello stato di sequestro e successiva confisca del veicolo indicate nell'articolo 222 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.610.

articolo 9

(spese di custodia)

1. Le spese di custodia relativamente ai veicoli sottoposti a confisca e giacenti presso i depositi, che maturano a decorrere dalla data di approvazione della presente Convenzione, sono a carico del Concessionario. Per i veicoli confiscati successivamente alla data di approvazione della presente Convenzione, le spese di custodia sono a carico del Concessionario dalla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento di confisca ad opera dei competenti Uffici finanziari.

Articolo 10

(termini, modalità di pagamento e penalità)

1. Il Concessionario versa al Ministero delle finanze – Dipartimento del Territorio, capitolo 2650 capo VII dello stato di previsione delle entrate, o quello corrispondente che sarà indicato dall'Amministrazione finanziaria, entro cinque giorni dalla riscossione il ricavato della vendita determinato in sede di gara, al netto del compenso pari a ...... % del ricavato stesso.

2. In caso di tardivo versamento della somma dovuta, la Direzione Compartimentale del Territorio competente applica una penale pari al 5% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo.

Articolo 11

(obblighi di riservatezza)

1. Nella esecuzione della Convenzione il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di diligenza, di correttezza e di leale collaborazione verso l'Amministrazione, nonchè di imparzialità nei confronti dei terzi.

2. L'Amministrazione finanziaria è titolare del trattamento dei dati di cui acquisisce conoscenza per effetto della presente Convenzione e può tuttavia designare il Concessionario quale "responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 675 del 1996. Inoltre vigilerà anche tramite verifiche periodiche sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il trattamento dei dati effettuato dal Concessionario può riguardare quelli strettamente collegati all'esecuzione della Convenzione, secondo modalità coerenti con tale scopo e con il limite del divieto di divulgazione dei dati fuori dei casi espressamente previsti.

Articolo 12

(potere di controllo e di indirizzo dell'Amministrazione finanziaria)

1. L'Amministrazione delle finanze si riserva il diritto di verificare, nelle forme e nei tempi ritenuti opportuni, anche attraverso riscontri a campione, il puntuale assolvimento da parte del Concessionario di tutti gli obblighi nascenti a suo carico dalla presente Convenzione ed, in particolare, il rispetto dei termini fissati per i diversi adempimenti. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di dare indicazioni, attraverso i suoi organi centrali e periferici, al Concessionario in ordine alle modalità di esecuzione della Convenzione, per fini di coordinamento con l'attività istituzionale direttamente svolta dalla stessa o da altre Amministrazioni dello Stato, che non comportino oneri aggiuntivi per il Concessionario.

Articolo 13

(penali)

1. L'Amministrazione finanziaria, in relazione ad eventuali inadempienze agli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, si riserva la facoltà di applicare una penale da lire 1.000.000 (Euro 514,93) a 10.000.000 (Euro 5149,25) a seconda della gravità dell'inadempienza, senza pregiudizio del risarcimento dei danni che ne possono derivare, e in particolare del rimborso delle spese dovute in conseguenza delle deficienze riscontrate.

2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute (quali, a titolo esemplificativo, la accertata partecipazione, in qualsiasi forma, del Concessionario alla gestione delle depositerie o delle rivendite di veicoli e dei centri di rottamazione) è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di revocare la concessione senza che il Concessionario possa rivendicare alcun indennizzo. La revoca comporta la perdita della cauzione prestata.

3. Nel caso di mancato rispetto da parte del Concessionario dei termini meglio specificati nell'articolo 2, l'Amministrazione finanziaria applicherà, previa contestazione dell'addebito, le seguenti penali:

a) lire 100.000 (Euro 51,49) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui al punto b;
b) lire 100.000 (Euro 51,49) per ogni ora di mancata erogazione del servizio ovvero di mancato ripristino delle funzionalità o dei dati; nessuna penale si applica per le prime 24 ore dal momento della chiamata di cui al punto k);
c) lire 200.000 (Euro 102,99) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui ai punti e),g);
d) lire 300.000 (Euro 154,48) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui al punto c);
e) lire 500.000 (Euro 257,46) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui ai punti d),f).

articolo 14

(prestazioni di garanzia)

1. Per assicurare la corretta esecuzione di quanto stabilito nella presente Convenzione, il Concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante fidejussione bancaria od assicurativa, per l'importo di ....a favore del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio.

La fidejussione è allegata al presente Atto. La cauzione sarà svincolata al termine della esecuzione della Convenzione, previa dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione.

Articolo 15

(controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione della presente convenzione, suscettibili di costituire oggetto di giudizio arbitrale, sono decise da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti ed il terzo, in qualità di presidente, dalle parti d'accordo fra loro. In caso di mancato accordo tra le parti, il presidente sarà un magistrato amministrativo nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, su designazione del Consiglio di Presidenza.

2. La parte che intende promuovere giudizio arbitrale lo comunica, a mezzo raccomandata a.r., all'altra parte, rendendo noto il nominativo e le generalità dell'arbitro che essa nomina, ed invita la medesima a procedere alla designazione del proprio. Salva la declinatoria della competenza arbitrale, nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui al periodo precedente, la parte intimata comunica, a mezzo racc. a.r., all'altra parte il nominativo e le generalità del proprio arbitro.

3. Gli arbitri decidono secondo equità nel termine di centottanta giorni dall'ultima accettazione della nomina dei medesimi. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di centottanta giorni.

4. L'arbitrato avrà sede in Roma.

Articolo 16

(durata della concessione)

1. La durata della concessione è fissata in SEI ANNI, decorrenti dalla data della sua approvazione.

2. L'Amministrazione finanziaria può prorogare la concessione per un periodo di tre anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, salvo disdetta da comunicare sei mesi prima della scadenza.

Articolo 17

(obblighi nei confronti dei dipendenti)

1. Il Concessionario si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti emanati in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, infortunistica e previdenza, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente Convenzione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il Concessionario non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associato.

3. Il Concessionario, si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Il Concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione, a richiesta della stessa:

a) copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;

b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paretici previsti dai contratti collettivi applicabili.

5. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la revoca della concessione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 18

(Disposizioni antimafia)

1. L'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare nei confronti del rappresentante legale e dei componenti l'organo di amministrazione del Concessionario, non devono sussistere provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla

predetta normativa, ne devono essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.

2. Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione:

a) l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula della presente Convenzione, o l'eventuale emanazione di provvedimenti, definitivi o provvisori, nei riguardi del Concessionario, ovvero del proprio legale rappresentante, nonché dei componenti dei propri organi di amministrazione;

b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il due per cento;

c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula della presente Convenzione.

3. La Concessione sarà revocata di diritto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti, ove, nel corso della sua esecuzione, fossero emanati i provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna di cui al precedente comma 1.

Articolo 19

(efficacia della convenzione)

1. La presente Convenzione è vincolante per il Concessionario dalla data della relativa sottoscrizione, mentre sarà vincolante per l'Amministrazione solo quando interverrà la registrazione, da parte degli Organi di controllo, del decreto di approvazione.

Articolo 20

(spese contrattuali)

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese della presente Convenzione, quelle di gara, di copia, di bollo e di registro, ed ogni altro onere fiscale.

2. Tali spese dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro il termine di giorni 5 dalla data di stipula della presente Convenzione.

Articolo 21

(elezione di domicilio)

1. A tutti gli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge il domicilio legale in... .
Il Concessionario dichiara il proprio domicilio fiscale in.. .

Del presente atto da me redatto che consta di .... pagine e di .... righe, ho dato lettura alle parti contraenti convenute che dichiarano che l'atto stesso è conforme alla loro volontà, che lo approvano pienamente e pertanto con me lo sottoscrivono.

Roma, ...

Il Concessionario: ....

Il Rappresentante dell'Amministrazione: ....

L'Ufficiale Rogante: ....

ALLEGATO A

(articolo 2 della Convenzione)

La procedura deve realizzare in generale:

a) Funzionalità di interrogazioni analitiche e generiche tramite parametri di ricerca e corrispondente funzionalità di stampa.

b) Statistiche relative a spese e ricavi, numero dei veicoli confiscati, alienati, rottamati o direttamente utilizzabili dall'amministrazione.

c) Funzionalità di interrogazione e stampa relativamente ai depositari e con particolare riguardo allo stato dell'iter di gestione amministrativo-contabile per veicolo.

Si riportano i prospetti dei principali dati da acquisire suddivisi per tipologia di beni mobili.

I dati di tipo contabile saranno acquisiti anche in EURO.

TABELLA I

VEICOLI

1. targa;
2. telaio;
3. data prima immatricolazione;
4. comando operativo che ha effettuato il sequestro;
5. violazione articolo;
6. data del sequestro;
7. nome del proprietario – codice fiscale e/o partita i.v.a.;
8. nome della depositeria;
9. data della confisca;
10. valutazione;
11. data dell'alienazione;
12. ricavato dall'alienazione;
13. data della rottamazione;
14. ricavato dalla rottamazione;

15. numero dei giorni di custodia dalla confisca;
16. spesa complessiva sostenuta per la custodia dalla confisca all'alienazione – rottamazione;
17. data di trascrizione – radiazione al Pubblico registro Automobilistico;
18. data ed estremi del documento di avvenuta rottamazione;
19. nome della ditta che ha eseguito la rottamazione;
20. indicare se il veicolo ha valore artistico-storico-collezionistico;
21. indicare se il veicolo è stato dato in uso ad Amministrazione pubblica per fini di istituto;
22. provincia dove il veicolo trovasi custodito.

TABELLA 2

N A V I

1. compartimento;
2. matricola;
3. nome nave italiana;
4. nome nave straniera;
5. stazza netta;
6. caratteristica;
7. anno costruzione;
8. luogo costruzione;
9. materiale di costruzione;
10. portata nave;
11. potenza apparato motore e specie motore;
12. comando operativo che ha effettuato il sequestro;
13. violazione norma;
14. data del sequestro;
15. data della confisca;
16. data dell'alienazione;
17. ricavato dall'alienazione;
18. spese sostenute;
19. data della rottamazione;
20. data radiazione dal Pubblico Registro Navale;

21. data ed estremi del documento di avvenuta rottamazione;
22. nome della ditta che ha eseguito la rottamazione.

TABELLA 3

A E R E I

1. nazionalità e matricola;
2. costruttore;
3. tipo aeromobile;
4. numero di costruzione;
5. anno di costruzione;
6. lunghezza;
7. larghezza;
8. altezza;
9. numero – tipo motori;
10. numero eliche;
11. peso a vuoto base;
12. numero totale posti;
13. nome prprietario – codice fiscale e/o partita i.v.a.;
14. eventuale atto di pignoramento;
15. comando operativo che ha effettuato il sequestro;
16. violazione norma;
17. data del sequestro;
18. data della confisca;
19. data dell'alienazione;
20. ricavato dall'alienazione;
21. spese sostenute;
22. data della rottamazione;
23. ricavato dalla rottamazione;
24. data cancellazione dal Pubblico Registro Aeronautico Nazionale;
25. data ed estremi del documenti di avvenuta rottamazione;
26. nome della ditta che ha eseguito la rottamazione;

SCHEDA DESCRITTIVA

Si riporta il modello di scheda tecnico-descrittiva che comprovi l'effettivo stato d'uso del bene al momento della consegna in custodia,

1. targa;
2. tipo veicolo;
3. data denuncia furto;
4. data ritrovamento;
5. data entrata parcheggio;
6. motivo del deposito;
7. numero verbale;
8. carrozzeria anteriore;
9. carrozzeria posteriore;
10. carrozzeria superiore;
11. carrozzeria laterale destra;
12. carrozzeria laterale sinistra;
13. motore;
14. pneumatici;
15. ruota di scorta;
16. faro anteriore destro;
17. faro anteriore sinistro;
18. faro posteriore destro;
19. faro posteriore sinistro;
20. batteria;
21. selleria;
22. libretto di circolazione;
23. n5 immagini fotografiche del veicolo in formato digitale.

SPECIFICHE TECNICHE

Il sistema dovrà essere strutturato secondo le seguenti modalità:

1. Il concessionario dovrà mettere a disposizione dell'amministrazione su di un proprio sito WEB ed utilizzando quindi gli standard internet, tutti i dati relativi ai beni confiscati.
2. Il sito dovrà essere gestito con un sistema di controllo degli accessi che permetterà a ciascun ufficio provinciale la visibilità dei dati di propria competenza.
3. Ciascuna direzione compartimetale dovrà avere visibilità su tutti i dati relativi agli uffici da essa dipendenti.
4. La direzione centrale del demanio dovrà avere a disposizione tutti i dati nel loro complesso.
5. Il traffico utente dovrà essere protetto con meccanismi standard nel rispetto delle regole AIPA, in modo da garantire la riservatezza delle informazioni nel passaggio sulla rete.

CARATTERI DEL WEB-SERVER

1. Il servizio sviluppato in modalità WEB non dovrà richiedere alcun tipo di software specifico da sviluppare per le postazioni client.
2. Lo sviluppo delle pagine sul server WEB dovrà avvenire utilizzando esclusivamente "TAG" di tipo generalizzato in modo da non essere vincolati ad alcun tipo specifico di browser.
3. Per l'interazione con la base dati si devono utilizzare metodi standard di accesso (es.SQL), ed eventualmente software specifico integrato tramite "API", "CGI" od altro, è da escludere qualsiasi SW che sia vincolante all'utilizzo di un solo specifico prodotto per la realizzazione del server WEB.
4. Il formato utilizzato per la memorizzazione dei dati deve essere tra quelli standard di mercato (TIF, JPG etc.).

99A3500

DECRETO 13 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Licata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro di Licata ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 10 aprile 1999 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Licata nel giorno 10 aprile 1999 per disinfestazione dei locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 13 aprile 1999

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A3501

DECRETO 14 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 12 aprile 1999, dovuto alla sostituzione delle apparecchiature deputate all'automazione del servizio pubblico registro automobilistico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 12 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 aprile 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A3472

DECRETO 20 aprile 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 468/99/Segr. in data 10 marzo 1999, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nella giornata del 6 aprile 1999 con conseguente chiusura dello sportello causa lavori di adeguamento del sistema informatico;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nel giorno 6 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 20 aprile 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A3473

DECRETO 20 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 6/7/99 del 18 marzo 1999 con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha segnalato la chiusura dell'ufficio provinciale pubblico registro automobilistico di Prato per avviamento nuovi sistemi informatici dalle ore 8 alle ore 12 del giorno 29 marzo 1999;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato è accertato nel giorno 29 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 aprile 1999

Il direttore regionale: FIORENZA

99A3474

DECRETO 23 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961,

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, con il quale sono state impartite nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 3968 del 19 marzo 1999, del direttore dell'ufficio del territorio di Sassari con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Atteso che il mancato funzionamento del citato ufficio del territorio è stato determinato dalla necessità di effettuare un intervento di disinfestazione e deratterizzazione dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario è accertato come segue:

Regione Sardegna:

Ufficio del territorio:

dal 1° al 2 aprile 1999 - Ufficio del territorio di Sassari - Sede di via Roma;

dal 2 al 3 aprile 1999 - Ufficio del territorio di Sassari - Sezione di conservazione dei registri immobiliari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 23 aprile 1999

Il direttore compartimentale: MARTINI

99A3475

DECRETO 29 aprile 1999.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 1999 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE

PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su confermare parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di marzo 1999, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5169.40	0.374
ALBANIA	Lek	047	ALL	152.355	12.710
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	70.1480	27.613
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166.386	11.637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	087	AOR	214302	0.009
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.93840	658.989
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1.94804	994.009
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	075	SAR	4.07973	474.632
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	1.08830	1779.272
ARMENIA	Dram	246	AMD	585.508	3.307
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1.94804	994.0091304
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1.726004348	1121.981
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4524.99	0.428
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1.08830	1779.272
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0.410287	4719.553
BANGLADESH	Taka	174	BDT	52.7823	36.686
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2.18856	884.771
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2.176591304	889.636
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1.08830	1779.272
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	46.6255	41.530
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	328720	0.006
BOLIVIA	Boliviano	074	BOB	6.17960	313.347
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1.85010	1046.630
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5.07641	381.441
BRASILE	Real	234	BRL	2.067062174	940.777
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1.87985	1030.053
BULGARIA	Lev	045	BGL	1955.83	0.990
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	562.317	3.444
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4107.09	0.471
CAMERUN	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CANADA	Dollaro Canadese *	012	CAD	1.651	1172.893
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	105.822	18.315

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0.90111	2148.879
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	37.9934	50.968
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CIAD	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CILE	Peso Cileno	029	CLP	542.172	3.571
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	9.01047	214.903
CIPRO	Lira Cipriota *	046	CYP	0.57959	3340.769
COLOMBIA	Peso Colombiano	040	COP	1699.46	1.139
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491.967	3.936
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CONGO, Repubblica Democratica del	Nuovo Zaire	227	ZRN	149621	0.013
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2.39425	808.760
COREA DEL SUD	Won Sud	119	KRW	1335.85	1.450
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
COSTA RICA	Colon Costa Rica	077	CRC	297.790	6.505
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7.56730	255.875
CUBA	Peso Cubano	067	CUP	25.0308	77.360
DANIMARCA	Corona Danese *	007	DKK	7.43247	260.515
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.93840	658.989
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	17.5219	110.516
ECUADOR	Sucre	076	ECS	11479.90	0.171
EGITTO	Lira Egiziana	070	EGP	3.73829	517.984
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	9.52258	203.345
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3.99731	484.420
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8.19695	236.231
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15.6466	123.750
ETIOPIA	Birr	068	ETB	8.18329	236.623
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0.671270	2884.654
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2.15950	896.689
FILIPPINE	Peso Filippino	066	PHP	42.3251	45.751
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0.798500	2424.953
GABON	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	12.1333	159.590
GEORGIA	Lari	230	GEL	2.47629	782.561
GHANA	Cedi	111	GHC	2574.32	0.752
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	40.2070	48.167
GIAPPONE	Yen Giapponese *	071	JPY	130.1986957	14.875
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	044	GIP	0.671270	2884.654
GIBUTI	Franco Gibuti	083	DJF	193.411	10.012
GIORDANIA	Dinaro Giordano	089	JOD	0.771602	2509.551

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GRECIA	Dracma Greca *	030	GRD	322.496	6.004
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.93840	658.989
GUATEMALA	Quetzal	078	GTQ	7.41440	261.162
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1432.78	1.352
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	175.724	11.020
HAITI	Gourde	151	HTG	18.2819	105.918
HONDURAS	Lempira	118	HNL	15.2066	127.337
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	8.43234	229.636
INDIA	Rupia Indiana	031	INR	46.6255	41.530
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9649.65	0.201
IRAN	Rial Iraniano	057	IRR	3264.89	0.593
IRAQ	Dinaro Iracheno	093	IQD	0.33835	5722.969
ISLANDA	Corona Islanda	062	ISK	78.5262	24.659
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4.38668	441.417
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	11.5383	167.842
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	93.8271	20.637
KENYA	Scellino Keniota	022	KES	69.6340	27.807
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	33.4847	57.840
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0.32867	5891.628
LAOS	Kip	154	LAK	4568.13	0.424
LESOTHO	Loti	172	LSL	6.75323	286.739
LETTONIA	Lats	219	LVL	0.63556	3046.698
LIBANO	Lira Libanese	032	LBP	1632.58	1.186
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	1.08830	1779.272
LIBIA	Dinaro Libico	069	LYD	0.418994	4621.484
LITUANIA	Litas	221	LTL	4.35360	444.774
MACAO	Pataca	156	MOP	8.68532	222.948
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	61.0568	31.719
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6198.15	0.313
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	47.4094	40.845
MALAYSIA	Ringgit	055	MYR	4.13169	468.665
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	12.5087	154.821
MALI	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
MALTA	Lira Maltese	033	MTL	0.431808	4484.182
MAROCCO	Dirham Marocco	084	MAD	10.5449	183.625
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	225.126	8.601
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	27.3268	70.859
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	10.5945	182.813
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	9.76569	198.443
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1021.65	1.906

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	13045.6	0.148
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6.8018	284.683
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	6.75323	286.739
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	73.1441	26.473
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	12.3563	156.710
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
NIGERIA	Naira	081	NGN	23.8184	81.297
NORVEGIA	Corona Norvegese *	008	NOK	8.50648	227.650
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2.04505	946.915
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0.418994	4621.484
PAKISTAN	Rupia Pakistana	026	PKR	54.7369	35.381
PANAMA	Balboa	162	PAB	1.08830	1779.272
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2.53671	763.661
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3155.53	0.614
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3.67719	526.626
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119.229	16.240
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4.29620	450.710
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3.96130	488.823
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	002	GBP	0.671270	2884.654
ROMANIA	Leu	131	ROL	15506.1	0.126
RUSSIA	Rublo Russia	168	RUR	26.0579	74.386
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	354.431	5.464
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2601.02	0.744
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	5.18236	373.647
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3.21655	602.015
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	207	SHP	0.671270	2884.654
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5.76681	335.779
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1639.65	1.182
SINGAPORE	Dollaro Singapore	124	SGD	1.88155	1029.129
SIRIA	Lira Siriana	036	SYP	48.9733	39.539
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca	224	SKK	42.9362	45.098
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	190.4441	10.167
SOMALIA	Scellino Somalo	065	SOS	2851.33	0.679
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	058	LKR	75.6229	25.605
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.93840	658.989
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.93840	658.989
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.93840	658.989

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
STATI UNITI	Dollaro USA *	001	USD	1.08830	1779.272
SUD AFRICA	Rand *	082	ZAR	6.75323	286.739
SUDAN	Dinaro Sudanese	079	SDD	264.745	7.314
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	436.406	4.437
SVEZIA	Corona Svedese *	009	SEK	8.94035	216.582
SVIZZERA	Franco Svizzero *	003	CHF	1.59543	1213.640
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	6.75323	286.739
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	1102.37	1.757
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	35.9964	53.793
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	745.118	2.599
THAILANDIA	Baht	073	THB	40.7706	47.493
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1.74127	1112.045
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	6.77849	285.665
TUNISIA	Dinaro Tunisino	080	TND	1.26692	1528.351
TURCHIA	Lira Turca	010	TRL	387945	0.005
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5659.14	0.342
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4.24295	457.269
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1495.11	1.295
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	253.645	7.634
URUGUAY	Peso Uruguaiano	053	UYU	11.9874	161.532
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	120.996	16.004
VANUATU	Vatu	208	VUV	139.531	13.878
VENEZUELA	Bolivar	035	VEB	629.415	3.076
VIETNAM	Dong	145	VND	15121.8	0.128
YEMEN, Repubblica	Rial	122	YER	159.042	12.175
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	2394.21	0.809
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	051	ZWD	41.6323	46.512

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il direttore centrale: LEO

99A3487

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 aprile 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO VII DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 1997 con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari è stata autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari in data 25 marzo 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata ad effettuare le predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge in data 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge in data 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 27 febbraio 1997, i seguenti sanitari:

Panebianco dott.ssa Annunziata, dirigente medico di 1° livello presso l'unità operativa di chirurgia generale III dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Ricci dott. Pasquale, dirigente medico di 1° livello presso l'unità operativa di chirurgia generale III dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Volpi dott.ssa Annalisa, dirigente medico di 1° livello presso l'unità operativa di chirurgia generale III dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A3469

DECRETO 29 aprile 1999.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Silkor».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1978 - Provvedimento limitativo per i presidi medico-chirurgici contenenti principi attivi che possono far presumere eventuale formazione di TCDD (diossina), in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1997 - Revisione dei presidi medico-chirurgici contenenti cloruro di metilene;

Visto il decreto con il quale questo Ministero ha autorizzato l'immissione in commercio del presidio medico chirurgico indicato nella parte dispositiva del decreto;

Vista la nota n. F.800.9/3123/3701 del 14 luglio 1998 indirizzata anche alla ditta Silia S.p.a., con la quale l'ufficio IX di questo Dipartimento ha trasmesso il parere datato 2 giugno 1998, espresso dall'Istituto superiore di sanità a seguito della richiesta di sostituzione del cloruro di metilene nella composizione del presidio medico chirurgico Silkor - reg. n. 5.513, avanzata dalla ditta Silia, titolare della registrazione;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità sopra richiamato, nel quale, in ordine alla composizione del suddetto presidio si evidenzia, a prescindere dall'accettabilità della richiesta di sostituzione del cloruro di metilene, la presenza del principio attivo fenclorfos, sostanza che con la denominazione di «Ronnel», rientra nel decreto ministeriale 27 novembre 1978, provvedimento limitativo per i presidi medico-chirurgici contenenti principi attivi che possono far presumere la formazione di TCDD (diossina);

Considerato che dalla documentazione agli atti non risulta che la ditta abbia ottemperato a quanto richiesto dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 27 novembre 1978;

Vista la nota del 17 luglio 1998 con la quale questa amministrazione ha notificato alla ditta titolare della registrazione del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento l'avvio della procedura di revoca;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del presidio medico chirurgico in questione;

Decreta:

È revocata la registrazione del seguente presidio medico chirurgico: «Silkor» registrazione n. 5.513.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta Silia S.p.a.

Roma, 29 aprile 1999

Il dirigente: PICCININ

99A3490

DECRETO 29 aprile 1999.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico. «Silflay DN».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c);*

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1978 - Provvedimento limitativo per i presidi medico-chirurgici contenenti principi attivi che possono far presumere eventuale formazione di TCDD (diossina), in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1997 - Revisione dei presidi medico-chirurgici contenenti cloruro di metilene;

Visto il decreto con il quale questo Ministero ha autorizzato l'immissione in commercio del presidio medico chirurgico indicato nella parte dispositiva del decreto;

Vista la nota n. F.800.9/4626D/3178 del 18 giugno 1998, indirizzata anche alla ditta Silia S.p.a., con la quale l'ufficio IX di questo Dipartimento ha trasmesso il parere datato 3 giugno 1998, espresso dall'Istituto superiore di sanità a seguito della richiesta di sostituzione del cloruro di metilene nella composizione del presidio medico chirurgico Silflay DN - reg. n. 5.512, avanzata dalla ditta Silia, titolare della registrazione;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità sopra richiamato, nel quale, in ordine alla composizione del suddetto presidio si osserva che, a prescindere dall'accettabilità della richiesta di sostituzione del cloruro di metilene, non risulta oggi ammissibile il mantenimento della registrazione di tale preparato, in considerazione dell'elevato tenore di DDT e della presenza del principio attivo fenclorfos (sostanza che, con la denominazione di «Ronnel», rientra nel decreto ministeriale 27 novembre 1978, provvedimento limitativo per i presidi medico-chirurgici contenenti principi attivi che possono far presumere la formazione di TCDD (diossina);

Considerato che dalla documentazione agli atti non riulta che la ditta abbia ottemperato a quanto richiesto dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 27 novembre 1978;

Vista la nota del 17 luglio 1998 con la quale questa amministrazione ha notificato alla ditta titolare della registrazione del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento l'avvio della procedura di revoca;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del presidio medico chirurgico in questione;

Decreta:

È revocata la registrazione del seguente presidio medico chirurgico: «Silflay DN» registrazione n. 5.512.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta Silia S.p.a.

Roma, 29 aprile 1999

Il dirigente: PICCININ

99A3491

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 26 aprile 1999.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Atina» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori, della Unione provinciale agricoltori e della Federazione coltivatori diretti della provincia di Frosinone, legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Atina»;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi in Atina (Frosinone) il giorno 14 maggio 1998, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società e aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Atina» e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1999;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Atina» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Atina» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Atina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1999, i vini a denominazione di origine controllata «Atina» sono tenuti ad effettuare,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Atina» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Atina» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1999

Il dirigente: CAMILLA

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ATINA»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Atina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, rosso riserva, Cabernet e Cabernet riserva.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Atina» rosso:

Cabernet sauvignon:	minimo	50%;
Syrah:	»	10%;
Merlot:	»	10%;
Cabernet franc:	»	10%.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 20%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Frosinone.

«Atina» Cabernet:

Cabernet sauvignon e Cabernet franc: minimo 85%.

Possono concorre, fino ad una massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Frosinone.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina» ricade nella provincia di Frosinone e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di Atina, Gallinaro, Belmonte, Castello, Picinisco, Sant'Elia Fiumerapido, Alvito, Villa Latina, S. Donato Valcomino, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri, e Settefrati.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal Fiume Melfa in territorio di Picinisco alla località Molino Bartolomucci si passa nella parte basale del costone meridionale del Colle Zappitto includendo tutta la collina dell'Antica fino al fondovalle del Rio Valle Pecorina, già in territorio di Settefrati. Da questo punto il limite dell'area tira dritto lungo la cresta collinare di San Martino fino al Colle della Torre, quindi aggira lo stesso colle fino ad intercettare la strada provinciale di accesso a Settefrati nell'area di attraversamento del torrente Tellini. Procedendo oltre, il limite segue la sede stradale includendo tutta la regione pedemontana che si estende a valle della stessa via, fino al bivio con la ex strada statale 509 alla località Molino in territorio di Gallinaro. L'area di interesse in questo tratto viene quindi delimitata da quest'ultima arteria viaria fino alla località Valanziera includendo tutto il settore ad occidente del Ponte di Tolle. Dalla Croce di Valanziera il limite si getta a valle della ex 509 ed inizia a seguire la curva di livello dei 600 metri s.l.m., nella regione pedemontana di San Donato Val di Comino, tirando dritto verso il Colle Arceto fino al Fosso Vagnaro; qui il limite segue per un tratto l'incisione, quindi piega verso il Rio Malafede fino a raggiungere la località San Fedele. Dall'area della Fonte torna ad assumere una direzione grossolanamente meridiana fino al Colle Castagneto, dove segue per un tratto il corso del Rio Mollo includendo tutta l'area in sinistra dell'alveo; poco a monte dell'incisione di Monticchio si riallinea con il margine settentrionale dell'area collinare di Alvito passando a Nord delle Case Mazzenga. Da qui l'area comprende tutto il settore pedemontano a valle della strada provinciale di accesso Ovest al centro urbano fino a Collicillo, dove si entra in territorio di Vicalvi; quest'ultimo comune è compreso con tutta l'area che si estende a mezzaluna intorno alla rocca su cui sorge il centro storico, comprendendo la Maschiura. Dalla citata località il limite segue il confine territoriale con Posta Fibreno fino quasi all'area delle Cave di Sabbia, alla base del versante calcareo dolomitico del Castello; una sottile lingua di territorio collega quindi la regione a cavallo del convento di San Francesco e della strada a scorrimento veloce Sora-Cassino, fino al settore pedemontano a Nord della strada statale 627 della Vandra (loc. Mortale). Dalla località Borgo il limite esclude tutta l'area della piana a Sud di Tiravento fino a reintercettare il Rio Valle Mozza; quindi inizia a seguire l'alveo e dopo un breve tratto dirige verso il Rio Noceto allineandosi con esso fino al confine con Vicalvi. Dal confine comunale il limite si prolunga verso Sud-Ovest ed attraversa la strada statale 627 della Vandra poco a Nord del bivio con la strada provinciale di accesso ai Roselli; da qui tira verso la località Pettella dove inizia a seguie il confine comunale tra Casalvieri e Vicalvi fino al Colle Frangula, quindi piega seguendo la strada che conduce a Colle Zuercia ed a Purgatorio. A valle del nucleo di Purgatorio il limite segue la strada per Casalvieri, comprendendo tutto il settore presente ad oriente fino alla località Scioca, quindi dirige verso Colle Resignoli abbracciando il Colle Marragone e tutto l'ambito collinare che si estente fino alle Case di Togna. Da Togna il limite si allinea in direzione parallela correndo alla base de Il Monte, fino al centro abitato di Casalvieri, dove reintercetta la strada provinciale per Purgatorio seguendola fino a Pistillo. Da Pistillo il limite assume direzione Sud-Est tagliando trasversalmente la strada provinciale per Roselli e piegando ulteriormente verso Sud per un breve tratto fino alla strada provinciale Roccasecca-Isernia, quindi si allinea con quest'ultima fino ai versanti meridionali del Colle Bandera dove punta a Sud, attraversando il Melfa e raggiungendo Casalattico.

Alle falde del centro abitato di Casalattico inizia a seguire la strada di accesso includendo tutto il settore presente a valle di essa, fino al cimitero comunale; da qui il limite corre lungo la curva di livello dei 400 metri s.l.m. fino all'incisione che sfocia nell'area di Sant'Andrea, seguendola per poco e quindi allineandosi alla curva di livello dei 450 metri s.l.m. fino al confine con Atina segnato dal Vallone Grotta dell'Orso. L'area è quindi delimitata dall'andamento dei versanti occidentali del Monte Cicuto fino alla località Macchia, ruota intorno al cocuzzolo de La Serra fino ad intercettare nuovamente il corso del Melfa in corrispondenza di un ampia ansa; il limite segue l'ansa stessa, quindi si allinea con il versante Nord-orientale del Monte Cicuto, tira dritto a Sud-Est parallelamente alla strada a scorrimento veloce Sora-Cassino fino all'area di Capo di China, quindi scende di quota a valle della Vaccareccia in territorio di Belmonte Castello. Da qui il limite della zona dirige verso SSE correndo a valle del versante su cui sorge il centro abitato fino alla località Olivella, taglia verso Santo Ianni ed assume la direzione meridiana fino ad intercettare il corso del fiume Rapido nei pressi di Sant'Elia. Il limite passa quindi a monte del centro Storico includendo tutta l'area de La Creta fino ad incontrare la via di accesso Sud all'abitato, si estende a valle di essa includendo l'area di San Sebastiano, quindi si allinea con la curva di livello dei 70 metri s.l.m. comprendendo tutto il territorio a monte di questa. A Sud della masseria Chiusanuova il limite piega verso oriente, dirigendosi verso la fontana Pisciarello, dove inizia a seguire il confine con il territorio di Cassino fino all'area de La Gagliarda; quindi torna su se stesso includendo il settore intorno a Portella e quello a Sud della Serra dell'Obaco. Da qui il limite corre lungo la via di collegamento tra Sant'Elia e Vallerotonda, scendendo a valle fino alla Creta; prosegue verso Nord fino all'area della Croce, si allinea lungo l'incisione che discende da Valleluce e la segue fino al Molino di Campo Primo. In corrispondenza di tale località si allinea con il costone Sud-orientale di monte Cifalco quindi piega nuovamente verso meridione includendo l'area de Il Lago, Vallecorta e Le Vigne. Verso valle segue l'andamento del settore pedemontano del Colle Palumbo, dirige a Nord-Ovest verso Casalucense dove comprende una lingua di territorio a monte della suddetta località; da qui aggira i costoni di monte Cierro, rientra in parte verso le Case Loreto abbracciando tutta la regione a valle delle Cisternuole. Si spinge fino all'area della Fossa della Chiesa includendo tutto il settore pedemontano Sud-occidentale del Monte Morrone fino all'area a valle di San Venditto, rientra verso Cancello e si allinea con la vecchia strada provinciale di accesso al centro storico di Atina. Da Atina superiore aggira il centro storico, l'area de il Colle, prende tutta la regione pedemontana della Veduta e di Piè delle Piagge, allineandosi con la parte basale del versante anche nel territorio di Villa Latina fino all'area dei Pacitti. Da quest'ultima località il limite passa a valle dei Colozzi e del Colle Pagliaia, poco a monte del cimitero comunale di Villa Latina dove include tutta l'area di Fusco, del Colle Santo ed una stretta lingua di terreno fino alle case Caposecco. Il limite si dirige quindi a Nord passando per il Colle Cavicchio fino alla località Fontana dei Bagni dove segue il tracciato della strada statale 627 della Vandra. All'altezza di Vallegrande il limite si spinge oltre la citata Via, includendo la località Pelino; quindi riattraversa la via della Vandra, taglia il corso del torrente Mollarino ed entra in territorio di Picinisco allineandosi alla strada comunale che conduce a Colleruta. Dalla suddetta località piega verso NNE passando alla base del monte Cuculo, a valle delle case di Caccia tirando dritto verso il cimitero comunale di Picinisco, quindi si getta nel vallone si apre a Nord fino a chiudersi al Molino Bartolomucci.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllta «Atina» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta e comunque situati ad un'altitudine da 75 a 600 mt s.l.m.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e, in particolare, quelli ubicati nelle zone alluvionali in corrispondenza dei fiumi Melfa e Mollarino e quelli ubicati in zone collinari superiori ai 600 mt s.l.m.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3400.

I sesti d'impianto le forme di allevamento consentiti sono quelli generalmente usati nella zona: a spalliera o controspalliera.

Sono escluse le forme espanse.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta, media o lunga.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le produzioni massime di uva a ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol
«Atina» rosso	10,0	11,50
«Atina» Cabernet	8,0	11,50
«Atina» rosso riserva	10,0	12,00
«Atina» Cabernet riserva	8,0	12,00

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 1, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini a denominazione di origine controllata «Atina» le loro peculiari caratteristiche.

In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nell'ambito della provincia di Frosinone e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

È consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione interessata e comunicate all'Ispettorato repressione frodi e alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei vini. di cui all'art. 1, in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino %	Produzione max vino hl.
«Atina» rosso	70	70,0
«Atina» Cabernet	70	56,0

Qualora la resa uva/ vino superi i limiti sopraindicati ma non il 75% per i vini «Atina» rosso e «Atina» Cabernet, anche se la produzione ad ettaro resta sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata (anni/mesi)	Di cui in legno almeno	Decorrenza (anno della vendemmia)
«Atina» rosso riserva	2 anni	6 mesi	1° novembre
«Atina» Cabernet riserva	2 anni	6 mesi	1° novembre

Ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per ciascuna superficie vitata, iscritta separatamente all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Atina», è consentita la scelta vendemmiale.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Atina» rosso, «Atina» Cabernet, «Atina» rosso riserva e «Atina» Cabernet riserva:

colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;

sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. 12,50 per le tipologie «riserva»;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto: 20,0 g/l; almeno 24,0 g.l. per le tipologie «riserva».

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, cioè quelle del colore, della varietà di vite, del modo dì elaborazione ed altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

La menzione «riserva» è consentita per le tipologie «rosso» e «Cabernet», alle condizioni previste all'art. 5 del presente disciplinare di produzione, purché le relative partite siano specificate nella dichiarazione del raccolto come destinate a «riserva».

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipenti di vetro aventi un volume nominale compreso tra 0,2 e 3 litri.

Qualora i vini di cui all'art. 1 sono confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra 0,375 e 3 litri è obbligatorio l'uso del tappo in sughero raso bocca salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali è previsto l'uso del tappo a vite.

99A3470

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 14 aprile 1999.

Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo S. Pietro, ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997. Rifissazione termini di inizio e di compimento delle espropriazioni e dei lavori. (Ordinanza n. 137).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;

Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto 1996, con la quale è stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del programma che prevede, tra l'altro, che gli interventi già previsti con finanziamento privato, negli stralci n. 1 e 2, vengano realizzati attraverso finanziamento pubblico mediante il ricorso ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti;

Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale e gli enti alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista la legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, che prevede, tra l'altro, la possibilità di contrarre i mutui di cui alla legge regionale n. 12/1997 anche con altri enti creditizi e finanziari, ed autorizza, nelle more della contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo dello specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale, nello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto terzo stralcio operativo sono ricompresi, con finanziamento mediante ricorso a mutui Cassa depositi e prestiti, anche i lavori «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro»;

Atteso che con ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997 il commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto «definitivo» dell'intervento denominato: «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro» per un importo complessivo di L. 38.794.000.000 ed alla contestuale individuazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento e dell'ente autonomo del Flumendosa quale ente attuatore dell'intervento stesso, su atto di concessione dell'assessorato dei lavori pubblici ed alla designazione dei due enti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/95, art. 5;

Atteso che con nota prot. n. 3324 del 6 aprile 1999 con la quale l'E.A.F. ha rappresentato quanto segue:

i termini per l'inizio delle espropriazioni e dei lavori fissati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865, con la sopracitata ordinanza n. 84/97 sono scaduti;

l'aggiudicazione dei lavori al raggruppamento di imprese Passavant impianti S.p.a./Opere pubbliche S.p.a. è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell'E.A.F. in data 22 dicembre 1998;

il raggruppamento aggiudicatario dovrà attivare le procedure di occupazione di urgenza non appena verrà stipulato il contratto d'appalto;

si rende necessario pertanto rifissare i termini per l'inizio delle procedure espropriative e dei lavori nonché quelli relativi al compimento;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rifissazione dei tempi per l'inizio ed il compimento delle procedure espropriative e dei lavori;

Ordina:

1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge dei lavori per la realizzazione dell'intervento «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro» approvato con ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 3;

espropriazioni: compimento entro mesi 36;

lavori: inizio entro mesi 6;

lavori: compimento entro mesi 30.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nella sopracitata ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997.

Cagliari, 14 aprile 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A3477

ORDINANZA 19 aprile 1999.

Realizzazione intervento: «Approvvigionamento idrico dei comuni di Nurri e Orroli». Ente attuatore: Ente sardo acquedotti e fognature. Deroga per ridurre i tempi di progettazione. (Ordinanza n. 138).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Vista la nota inoltrata dall'Ente sardo acquedotti e fognature prot. n. 2566 del 2 aprile 1999 con la quale viene richiesta, con riferimento all'intervento «Approvvigionamento idrico dei comuni di Nurri e Orroli» autorizzazione a conseguire l'approvazione del progetto, al fine di ridurre i tempi necessari per la progettazione, in deroga al disposto di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti tra gli elementi costitutivi del progetto. Ciò in considerazione del fatto che nel caso di specie, gli stessi sono relativi a strutture in calcestruzzo armato, la cui realizzazione è prevista secondo standard collaudati e la cui applicazione, pertanto, in sede esecutiva non determina alterazione delle previsioni progettuali;

Atteso che i lavori sopraindicati sono stati riconosciuti complementari alle opere commissariali previste dal «Programma di opere commissariali ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - Primo e secondo stralcio operativo», e sono ricompresi nell'allegato n. 4 del «Programma di opere commissariali ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - Secondo stralcio operativo», reso esecutivo dal commissario governativo con ordinanza 20 maggio 1996, n. 42;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta suddetta per le motivazioni ivi indicate;

Ordina:

L'Ente sardo acquedotti e fognature è autorizzato a procedere, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti tra gli elementi costitutivi del progetto, all'appalto dell'intervento «Approvvigionamento idrico dei comuni di Nurri e Orroli».

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 19 aprile 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A3478

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

1ª Pubblicazione Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 18 agosto 1998. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Avellino. — Intestazione: Penna Massimiliano, nato il 23 luglio 1955 a Torre le Nocelle (Avellino). — Titolo del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

99A3493

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 maggio 1999

Dollaro USA	1,0564
Yen giapponese	128,04
Dracma greca	325,17
Corona danese	7,4320
Corona svedese	8,9485
Sterlina	0,65530
Corona norvegese	8,2385
Corona ceca	37,543
Lira cipriota	0,57854
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,50
Zloty polacco	4,1708
Tallero sloveno	193,5000
Franco svizzero	1,6098
Dollaro canadese	1,5343
Dollaro australiano	1,5996
Dollaro neozelandese	1,8933
Rand sudafricano	6,4092

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3616

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran premio di Agnano, del Trofeo Valle di Fiemme, della Maratona di Roma e del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola - Manifestazione 1999. (Estrazione del 2 maggio 1999).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Gran premio di Agnano, del Trofeo Valle di Fiemme, della Maratona di Roma e del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola, avvenuta in Roma il 2 maggio 1999:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie Q n. 21389 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo Remington Crown - Gran premio di Agnano;

2) Biglietto serie N n. 61008 di lire 500 milioni abbinato allo sciatore Gianmaria Dal Maistro - Trofeo Valle di Fiemme;

3) Biglietto serie C n. 18041 di lire 300 milioni abbinato al maratoneta Philip Tanui - Maratona della città di Roma;

4) Biglietto serie P n. 14278 di lire 200 milioni abbinato alla vettura Ferrari di M. Schumacher - Gran premio F.1 di San Marino-Imola.

Premi di seconda categoria (n. 10 premi da lire 20 milioni cadauno):

1) Biglietto serie C n. 18716;

2) Biglietto serie C n. 43851;

3) Biglietto serie I n. 26496;

4) Biglietto serie I n. 34899;

5) Biglietto serie P n. 64911;

6) Biglietto serie Q n. 07683;

7) Biglietto serie Q n. 44331;

8) Biglietto serie S n. 93434;

9) Biglietto serie T n. 23615;

10) Biglietto serie Z n. 94236.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie Q n. 21389 - L. 3.000.000;

2) Biglietto serie N n. 61008 - L. 2.000.000;

3) Biglietto serie C n. 18041 - L. 1.000.000;

4) Biglietto serie P n. 14278 - L. 500.000.

Ai venditori dei dieci premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

99A3492

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 21 aprile 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Bijoux - Salone della bigiotteria» che avrà luogo a Milano dal 3 settembre 1999 al 6 settembre 1999.

Con decreto ministeriale del 21 aprile 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Macef Autunno - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficeria, orologeria» che avrà luogo a Milano dal 3 settembre 1999 al 6 settembre 1999.

Con decreto ministeriale del 21 aprile 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «27° International Expodental - 14° Expotecnodental - Mostre di attrezzature e di materiali per odontoiatria e odontotecnica» che avrà luogo a Milano dal 13 ottobre 1999 al 16 ottobre 1999.

Con decreto ministeriale del 21 aprile 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Mitech - Mostra internazionale ferramenta, utensileria, fai da te» che avrà luogo a Milano dal 30 settembre 1999 al 3 ottobre 1999.

99A3495

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione dell'Atlantic Community High School di Delray Beach - Florida (U.S.A.) nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1999 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Atlantic Community High School di Delray Beach - Florida (U.S.A.).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

99A3494

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timicolid»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 331 del 31 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TIMICOLID nelle forme, confezioni: tubetto di crema 3% da 50 mg e tubetto di crema 1% da 50 mg e alle condizioni di seguito specificate:

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Timicolid» 1% crema tubetto da 50 mg;

A.I.C. n. 033583016 (in base 10), 100VX8 (in base 32);

Classe C.

«Timicolid» 3% crema tubetto da 50 mg;

A.I.C. n. 033583028 (in base 10), 100VXN (in base 32);

Classe C.

Titolare A.I.C.: Restiva S.r.l. - s.s. 156 km 50 - 04010 Borgo S. Michele Latina.

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Bioglan AB - PO BOX 50310, 5-202 13 Malmo (Svezia), il controllo presso la Bioglan Laboratoires Ltd- 5 Hunting Gate, Hitchin, Hertfordshire, SG4 OTJ, Regno Unito.

Composizione:

1 tubetto di «Timicolid» crema 1% da 50 mg contiene: principio attivo: ditranolo 10 mg;

1 tubetto di «Timicolid» crema 3% da 50 mg contiene: principio attivo: ditranolo 30 mg;

eccipienti: glicerilmonolaurato, glicerilmonomiristato, acido citrico anidro, idrossido di sodio, acqua purificata q.b.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della psoriasi subacuta e cronica con metodo terapeutico di breve contatto.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (D.Lgs. n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3482

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chlorhexamed»

Con decreto n. 805/R.M. 81/D324 del 29 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

CHLORHEXAMED:

colluttorio flac. 200 ml - A.I.C. n. 032273 017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Procter & Gamble S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A3497

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Klacid»

Con decreto n. 805/R.M. 13/D325 del 29 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

KLACID:

«500» 12 compresse 500 mg - A.I.C. n. 027370 079.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abbott S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

È consentito lo smaltimento scorte fino a scadenza di validità dell'ultimo lotto prodotto.

99A3498

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macladin»

Con decreto n. 805/R.M. 72/D326 del 29 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

MACLADIN:

«500» 12 compresse 500 mg - A.I.C. n. 027530 070.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Guidotti S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

È consentito lo smaltimento scorte fino a scadenza di validità dell'ultimo lotto prodotto.

99A3499

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veclam»

Con decreto n. 805/R.M. 63/D327 del 29 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

VECLAM:

«500» 12 compresse 500 mg - A.I.C. n. 027529 066.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

È consentito lo smaltimento scorte fino a scadenza di validità dell'ultimo lotto prodotto.

99A3496

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio del «Vino nobile di Montepulciano», intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano»

Ha espresso parere favorevole alla suddetta istanza proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vino nobile di Montepulciano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» è riservata ai vini rosso e rosso riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile): minimo 70%.

Può concorrere il Canaiolo Nero fino ad un massimo del massimo 20%, possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 20%, i vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%.

Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia del Chianti.

È consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica sopra indicata, iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» siano anche iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare.

Tale zona comprende:

parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese.

Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza:

parte del territorio del comune di Montepulciano - frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a dare alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima ad ettaro deve essere di 3330 ceppi.

La resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura specializzata.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite sopra indicato, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione della denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano.

Sono tuttavia autorizzati la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che: abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a mt. 2.000 in linea d'aria e che abbiano i vigneti dai quali proviene l'uva iscritti da almeno 5 anni, a far data dalla pubblicazione del decreto 1° luglio 1996 (modifica del disciplinare di produzione del Vino Nobile di Montepulciano) all'albo del vino DOGC «Vino Nobile di Montepulciano».

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi questo limite ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno due anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, dei quali almeno 12 mesi in recipienti di legno.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potrà essere temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo minimo di stazionamento in legno.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non può essere immesso in consumo prima del compimento dei due anni di maturazione obbligatoria calcolati a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% e sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la qualificazione «riserva», fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno previsti dal presente articolo.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno, come previsto nel presente articolo, ed affinamento in bottiglia, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il periodo di maturazione anche per la tipologia «riserva» viene calcolato a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potrà tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da usarsi per colmature.

È consentito, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15% di annate diverse di vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» o di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano».

È consentito, previa comunicazione alla camera di cornmercio e all'ispettorato centrale per la repressione delle frodi alimentari da presentarsi, a cura del vinificatore, entro il sedicesimo mese a partire dal 1º gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia riclassificato alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora partite della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione.

È tuttavia consentito, per la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non avente diritto alla menzione «riserva», su richiesta da effettuarsi al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, l'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» nell'intero territorio della regione Toscana alle cantine che imbottigliano il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» da almeno tre anni precedenti dall'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» all'atto dell'immissione consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino tendente al granato con l'invecchiamento; odore: profumo intenso, etereo, caratteristico;

sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol, per la tipologia «riserva» 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 23 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.

Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali non da trarre in inganno il consumatore nonché delle altre menzioni facoltative nel rispetto delle vigenti norme. Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

E altresì consentito l'uso delle menzioni geografiche aggiuntive nonché l'uso del termine vigna accompagnato dal relativo toponimo secondo le condizioni generali di utilizzo dei toponimi e nel rispetto delle procedure amministrative che prevedono una specifica iscrizione all'albo dei vigneti, una specifica denuncia annuale delle uve ed una specifica presa in carico nei registri obbligatori di cantina.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Il prelievo dei campioni delle partite di «Vino Nobile di Montepulciano» ai fini dell'effettuazione degli esami analitici ed organolettici, prima dell'immissione al consumo, deve essere effettuata nell'ambito della zona di vinificazione ed eventualmente ripetuto se l'imbottigliamento non avviene entro i novanta giorni successivi.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» messo in consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero raso bocca.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.

99A3480

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio del «Vino Nobile di Montepulciano», intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosso di Montepulciano»

Ha espresso parere favorevole alla suddetta istanza proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» è riservata ai vini rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile): minimo 70%.

Può concorrere il Canaiolo Nero fino ad un massimo del 20%, possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 20%, i vitigni autorizzati e raccomandati per la provincia di Siena purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%.

Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia del Chianti.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare.

Tale zona comprende:

parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese.

Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del comune di Montepulciano, frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.

I vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» sono utilizzabili anche per produrre vini doc «Vin Santo di Montepulciano» alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non deve essere superiore a t. 10 per ettaro di coltura specializzata.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comuni-

cazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione della denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano.

È tuttavia consentita la vinificazione fuori zona di produzione per le aziende che: abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1º luglio 1980 (decreto di riconoscimento della DOCG Vino nobile di Montepulciano) le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a mt. 2.000 in linea d'aria.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non può essere immesso al consumo prima del 1º marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

È consentito, previa comunicazione alla Camera di commercio e all'ispettorato centrale per la repressione delle frodi alimentari da presentarsi, a cura del vinificatore, entro il sedicesimo mese a partire dal 1º gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia riclassificato alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora partite di «Vino Nobile di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» all'atto dell'immissione consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino;

odore: intensamente vinoso;

sapore: asciutto, persistente leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 21 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali non da trarre in inganno il consumatore.

È altresì consentito l'utilizzo, nel rispetto delle vigenti norme, delle altre menzioni facoltative. Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più ristrettive.

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» deve essere messo in consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge.

99A3481

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.